

Convenzione per la gestione associata del servizio di Centrale di Committenza d'Area per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture finalizzata all' esecuzione degli interventi di valenza intercomunale previsti all'interno della Strategia d'Area Lazio 2 Monti Reatini.

**CAPO I
FINALITA' E FUNZIONAMENTO**

**Art. 1
(Oggetto e finalità della convenzione)**

1. La presente convenzione disciplina la costituzione di una Centrale di Committenza d'Area "Monti Reatini" nel rispetto degli obblighi contenuti nell'art.37, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50.

2. La convenzione è finalizzata a:

- a) consentire ai Comuni associati mediante la costituzione della Centrale di Committenza d'Area l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni legati agli interventi previsti all'interno dell'"Accordo di Programma Quadro per l'attuazione della Strategia d'Area Interna Lazio 2 Monti Reatini", adempiendo al contempo ai puntuali obblighi normativi e alle previsioni contenute all'art.37, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n.50 e disposizioni ad esso correlate;
- b) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione associata delle attività afferenti alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni già in essere attraverso l'adesione a diverse Centrali Uniche di Committenza istituite a livello di Comunità Montana e/o Unione di Comuni, nonché dotare i 31 Comuni dell'Area Interna dei Monti Reatini, allo stato sprovvisti, di uno strumento associativo ad hoc per l'espletamento del servizio in questione legato all'implementazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) data la complessa geometria amministrativo-territoriale dell'Area ;
- c) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività afferenti ai Servizi Appalti anche mediante il potenziamento e il rafforzamento della qualificazione e delle competenze delle strutture dedicate.

**Art. 2
(Funzionamento dell'Ufficio operante come Centrale di Committenza d'Area)**

1. È istituita presso la VII Comunità Montana Salto Cicolano la struttura organizzativa operante quale Centrale di Committenza d'Area per la gestione in forma associata unicamente delle acquisizioni di lavori, servizi e beni riferiti agli interventi di contesto ed a valenza intercomunale inseriti nell' APQ attuativo della Strategia d'Area Interna Lazio 2 Monti Reatini, e in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50.

2. I Comuni convenzionati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale di Committenza d'Area per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella presente convenzione.

3. I singoli Comuni convenzionati possono svolgere autonomamente e tramite CUC "ordinaria" già di appartenenza le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture esterne all'ambito operativo della Strategia d'Area Interna e nei termini previsti dall'Art. 37, comma 1 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, tenendo anche conto degli orientamenti espressi dall'ANAC nelle Linee Guida attuative del nuovo codice degli appalti – procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Quando i singoli Comuni associati svolgono autonomamente e tramite CUC ordinaria le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture si avvalgono delle competenze interne.

4. L'Ufficio organizzato dalla VII Comunità Montana Salto Cicolano quale Centrale di Committenza d'Area non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi della VII Comunità Montana stessa sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale di Committenza d'Area, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti della VII° Comunità Montana in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

6. Le ulteriori disposizioni circa l'organizzazione della Centrale di Committenza d'Area sono contenute nel prosieguo della presente convenzione.

Art. 3

(Durata ed operatività della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata di tre (3) anni a far data dalla stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della gestione associata.

2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

4. È fatta salva la possibilità di recesso dalla convenzione secondo le modalità e i termini indicati nel prosieguo della presente convenzione.

CAPO II
OBBLIGHI, FUNZIONI E COMPETENZE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA D'AREA E DEGLI ENTI
ASSOCIATI

Art. 4

(Funzioni esercitate dall'Ufficio comune operante come Centrale di Committenza d'Area e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. La Centrale di Committenza d'Area svolge le seguenti funzioni ed attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e beni unicamente riferiti all'attuazione degli interventi a valenza intercomunale previsti dalla Strategia d'Area Interna Lazio 2 Monti Reatini:

- a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
 - a.1) supporto ai Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste all'art. 26 comma 8 del d.lgs 50/2016;
 - a.2) supporto ai Comuni associati per la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto e nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara, tenendo conto che gli stessi devono garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;
 - a.3) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;
- b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
 - b.1) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate sulla base degli elementi specifici indicati dai Comuni associati nella determinazione a contrarre e negli atti progettuali;
 - b.2) acquisizione del CIG, attraverso il RUP dei Comuni associati, con riferimento all'acquisizione del lavoro, del servizio e fornitura dedotta nella procedura da attivare;
 - b.3) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;
 - b.4) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compreso assolvimento della tassa autorità, ed alla sub fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
 - b.4.1) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, se del caso con la collaborazione dei Comuni Associati (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
 - b.4.2) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.4.3) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

b.4.4) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.4.5) verifica a campione dei requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 lettera b) di capacità economica e finanziaria e lettera c) le capacità tecniche professionali;

b.4.6) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.4.7) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;

c) nella fase successiva alla procedura di affidamento:

c.1) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto e nella effettuazione della comunicazione art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e nella pubblicazione dell'esito di gara.

2. La Centrale di Committenza d'Area provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'Ufficio operante come Centrale di Committenza d'Area svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n.50/2016.

4. La Centrale di Committenza d'Area organizza i provvedimenti adottati con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione della VII Comunità Montana Salto Cicolano presso la quale ha sede.

5. Per maggiori dettagli rispetto a tutto quanto sopra indicato i Comuni associati possono definire un protocollo operativo.

Art. 5

(Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'Ufficio comune come Centrale di Committenza d'Area nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione)

1. La Centrale di Committenza d'Area svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

- a) supporto ai Comuni associati nella promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti;
- b) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica delle Centrali Uniche di Committenza ordinarie; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a quest'ultime l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla Centrale di Committenza d'Area.

Art. 6

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale di Committenza d'Area)

1. I singoli Comuni associati, in relazione alle procedure gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale di Committenza d'Area svolgono le seguenti funzioni ed attività inerenti i processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

- a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
 - a.1) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
 - a.2) l'individuazione del Responsabile del Procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile Unico del Procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs n.50/2016 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 18, 21 e 22 della presente convenzione;
 - a.3) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture e la richiesta alla Centrale di Committenza d'Area di attivazione della procedura;
 - a.4) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 13 e seguenti recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta e la verifica della sussistenza o meno di convenzioni Consip e/o di centrali regionali di committenza e in caso di sussistenza la verifica di effettuazione del benchmark adeguando le condizioni previste alle condizioni di prezzo e qualità delle convenzioni Consip o regionali esistenti considerate come limiti massimi. Tra le indicazioni che devono essere comprese nei progetti e nei capitolati, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono comprese:
 - le scelte in ordine alla suddivisione o meno in lotti della procedura;
 - i requisiti speciali minimi richiesti per la partecipazione alla procedura, comprese eventuali certificazioni di qualità specifiche e i termini di operatività delle misure di equivalenza art. 87 del D.lgs. n. 50/2016;
 - eventuale clausola di sbarramento e sua ponderazione;
 - eventuale clausola sociale;
 - l'indicazione del CPV e del CUP, ove ne ricorrano i presupposti;
 - l'indicazione degli elementi di valutazione con suddivisione in sub elementi e relativa ponderazione dei criteri e motivazioni, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa;In caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere svolta dalla Centrale di Committenza d'Area fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
 - a.5) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata con l'indicazione del criterio della loro individuazione;
 - a.6) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, servizi e/o forniture dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta negoziata semplificata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016;
 - a.7) tutte le attività collaborative con le Centrali Uniche di Committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1) avvio delle procedure di affidamento mediante determinazione a contrarre prevista dall'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2) collaborazione con la Centrale di Committenza d'Area in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, risposta ad eventuali quesiti specifici dell'affidamento ecc.);

b.3) svolgimento delle operazioni di verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nel rispetto della procedura definita dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

b.4) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;

b.5) In seguito al completamento della procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture, i Comuni Associati attraverso i propri Responsabili di procedimento subentrano alla Centrale di Committenza d'Area in relazione alla fase di stipulazione del contratto e di esecuzione dell'appalto, comprese le attività di comunicazione obbligatoria delle informazioni. I singoli Comuni associati formalizzano il subentro nell'ambito della determina di aggiudicazione definitiva e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e all'Anac/Osservatorio, operando specifica modifica. Rientrano nella competenza dei singoli Comuni Associati l'adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché dal D.Lgs. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza.

b.6) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 12 della presente convenzione.

2. La Centrale di Committenza d'Area, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre dei Comuni associati, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa nonché l'esistenza di tutti gli elementi sopra indicate.

3. Per maggiori dettagli rispetto a tutto quanto sopra indicato i Comuni associati possono definire un protocollo operativo.

Art. 7

(Attività della Centrale di Committenza d'Area e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica

determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette alla Centrale di Committenza d'Area per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. La Centrale di Committenza d'Area può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela. In ogni caso la corretta qualificazione della singola operazione da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente.

3. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:

- a) dall'art. 59 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, quando preceduta da bando di gara;
- b) dall'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, quando non preceduta da bando di gara;
- c) dall'art. 36 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016;
- d) dall'art. 148 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali.

Art. 8

(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dalla Centrale di Committenza d'Area)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dalla Centrale di Committenza d'Area riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:

- a) alla stipulazione di singoli contratti con affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
- b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dalla Centrale di Committenza d'Area riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:

- a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
- b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con la Centrale di Committenza d'Area, la scelta più idonea in rapporto:

- a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
- b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 9

(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del D.L. n. 66/2014 conv. in 1. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale.

2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione Lazio, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 10

(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di valore inferiore a 150.000 euro)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000,00 euro e lavori di valore inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'Ufficio comune operante come Centrale di Committenza d'Area e gestione delle richieste di accesso)

1. La Centrale di Committenza d'Area conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 53 e 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nei termini consentiti dal medesimo sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza d'Area individuato in base all'art. 13 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 12

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla Centrale di Committenza d'Area)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dalla Centrale di Committenza d'Area, l'Ufficio comune stesso collabora con i Comuni associati:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;

- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla Centrale di Committenza d'Area.

3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dalla Centrale di Committenza d'Area in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati alla Centrale di Committenza d'Area al fine di consentire allo stesso:

-a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;

-b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Art. 13

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. La VII Comunità Montana Salto Cicolano è incaricata e delegata a:

a. organizzare la Centrale di Committenza d'Area avvalendosi del personale indicato nel successivo comma 4;

b. formare detto personale;

c. reperire, organizzare e gestire i supporti operativi e logistici;

d. proporre eventuali integrazioni e modifiche alla presente convenzione e dirimere eventuali controversie tra i Comuni aderenti e la Centrale di Committenza d'Area;

e. predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Centrale di Committenza d'Area, ove necessario.

2. L'attività della Centrale di Committenza d'Area si svolge presso la sede della VII Comunità Montana Salto Cicolano integrando le attività delle CUC ordinaria in essere. Prevede un Responsabile del Servizio Tecnico e si compone dei responsabili delle altre Centrale Uniche di Committenza ordinare. Può inoltre avvalersi del personale dell'ente, in particolare dell'intera area tecnica. La VII Comunità Montana Salto Cicolano provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

3. L'organizzazione del servizio farà comunque capo, nelle sue linee generali, alla Conferenza d'Area di cui al successivo art. 22. Al Responsabile della Centrale di Committenza d'Area, di cui al precedente comma, spetta l'adozione dei provvedimenti organizzativi di dettaglio necessari al regolare funzionamento del servizio.

4. La Centrale di Committenza d'Area può avvalersi del personale dei 31 Comuni dell'Area Interna Lazio 2 Monti Reatini, con incarico a tempo pieno o parziale, anche assunto in via straordinaria per l'emergenza sisma a supporto dei Comuni dell'Area Cratere mediante gli istituti del comando, distacco e avvalimento con un rapporto di dipendenza funzionale con la Comunità Montana, quale organo di destinazione, e permanenza del rapporto di lavoro esistente con l'amministrazione di appartenenza. Per gli aspetti attinenti

alle prestazioni di lavoro e le condizioni per l'attribuzione del salario accessorio si provvederà con apposito regolamento comune e attraverso il necessario adeguamento dei regolamenti interni dei rispettivi comuni convenzionati.

Art. 14

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico del rispettivo ente aderente. Per gli aspetti specifici attinenti ai rapporti finanziari ed alle modalità di erogazione tra i Comuni convenzionati e soggetto capo convenzione si provvederà con un successivo apposito regolamento.
2. Le somme assegnate alla Centrale di Committenza d'Area da parte dell'ente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese generali" per commissioni di gara e spese di pubblicità. Le somme previste nei bandi di gara a carico degli operatori economici partecipanti, saranno versate direttamente alla stazione appaltante per spese di funzionamento.
3. La Centrale di Committenza d'Area, dopo aver provveduto a dotarsi di idonea polizza assicurativa (i cui oneri saranno inseriti tra le spese generali) a garanzia degli eventuali danni connessi all'esercizio del servizio affidato derivante agli enti convenzionati e a terzi, redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia all'ente aderente.
4. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi all'ente in proporzione dell'importo dei lavori appaltati.

Art. 15

(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza d'Area.
2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza d'Area secondo quanto disposto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e secondo i protocolli operativi di cui all'art. 20 co. 4 della presente convenzione.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 16

(Conferenza d'Area)

1. La Conferenza d'Area, costituita dai rappresentanti di cui al successivo comma 2, è l'organo propositivo e di indirizzo per l'attuazione degli obiettivi e delle finalità della Strategia d'Area Interna dei Monti Reatini, nonché, per quanto attiene nello specifico alla presente convenzione, per le eventuali variazioni non sostanziali della stessa.

2. La Conferenza è composta da:

- a) il Legale Rappresentante dell'Ente Capofila o suo delegato che la presiede;
- b) i Legali Rappresentanti delle Comunità Montane del Velino, del Turano, del Salto Cicolano, o loro delegati;
- c) un rappresentante scelto tra i Legali Rappresentanti dei 4 Comuni ricompresi nel perimetro dell'Area Interna Lazio 2 Monti Reatini ma non appartenenti alle appena citate tre Comunità Montane, o suo delegato.

2. La Conferenza d'Area svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento dei propri lavori;
- b) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata individuati nella presente convenzione;
- c) vigila e controlla sull'espletamento dei servizi, sul funzionamento dell'ufficio di cui all'Art. 2 e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della gestione associata;
- d) definisce ove necessario regolamenti comuni ovvero elabora proposte per l'armonizzazione dei regolamenti dei singoli Enti necessari al funzionamento della gestione associata;
- e) valuta l'adeguatezza delle norme contenute nella presente Convenzione in rapporto all'evoluzione delle esigenze sopravvenute e avanza eventuali proposte di modifica;
- f) esamina le eventuali proposte di adesione o di recesso dalla Convenzione.

3. Tutte le proposte elaborate dalla Conferenza d'Area vengono sottoposte all'approvazione degli organi competenti presso i Comuni convenzionati.

Art. 17 (Riservatezza)

1. La gestione associata della Centrale di Committenza d'Area gestisce i dati personali relativi alle attività e procedimenti ad essi afferenti nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.Lgs. n. 196/2003.

2. L'Ente presso il quale è istituito l'Ufficio comune operante come Centrale di Committenza d'Area è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della Centrale di Committenza d'Area, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza d'Area, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 18 (Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza d'Area sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dall'Ente presso il quale ha sede l'Ufficio.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente presso il quale ha sede l'Ufficio per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale di Committenza d'Area, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 19
(Obblighi di pubblicazione)

1. La struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza d'Area adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale dell'Ente presso il quale ha sede, nonché sul sito internet del Comune associato interessato.

Art. 20
(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n.50/2016, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

4. Possono essere assunti protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

Art. 21
(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere in tutto o in parte dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

Art. 22
(Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciogliono la presente convenzione:

- a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente e/o necessaria la gestione associata nei termini regolati dalla presente convenzione;
- d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata.

Art. 23
(Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale

Art. 24
(Norme finali e di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda per gli aspetti di carattere non sostanziale a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza d'Area con adozione, se ed in quanto necessario, degli opportuni atti da parte degli organi competenti.
2. Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e norme statutarie.

Letto, approvato e sottoscritto il,

Per il Comune di

Il Sindaco

Per il Comune di

Il Sindaco
